

Roma, 7 febbraio 2017

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253 – CONDIZIONI DI
INGRESSO E SOGGIORNO DI DIRIGENTI DI PAESI TERZI
NELL’AMBITO DI TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI.**

E' entrato in vigore l'11 gennaio c.a., il D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio (*GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017*), recante norme sulle “*Condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societar*”. Il Provvedimento dà attuazione alla Direttiva 2014/6/UE che, con l'obiettivo di agevolare i **trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'UE**, ha introdotto in questo ambito definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate.

Il Decreto in commento è intervenuto a modifica del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i.), abrogando alcune disposizioni vigenti sia del medesimo Testo Unico che del relativo regolamento di attuazione e prevedendo, attraverso il dettato degli artt. 27-*quinquies* e 27-*sexies*, di nuova introduzione, **rinnovate tempistiche e modalità semplificate per la procedura amministrativa di rilascio del nulla osta in ipotesi di trasferimento intra-societario per dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione provenienti da Paesi non comunitari.**

In virtù di tale opera di adeguamento normativo è stato disposto, anzitutto, che l'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a 3 mesi è consentito - al di fuori delle quote massime da ammettere di cui all'articolo 3, comma 4 del Decreto - agli stranieri che, al momento della domanda di ingresso, soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea o sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di: dirigenti; lavoratori specializzati o lavoratori in formazione.

Per valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento, ci si avvarrà del quadro europeo delle qualifiche (*European Qualifications Framework – EQF*) per l'apprendimento permanente che permette di effettuare una valutazione delle stesse in modo comparabile e trasparente.

Sussiste, inoltre, una platea di soggetti cui tali disposizioni non si applicano quali: i ricercatori; i lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE; i lavoratori con libertà di circolazione equivalente a quella di un cittadino UE in virtù di specifici accordi tra Stati; i lavoratori autonomi o in regime di somministrazione, gli studenti a tempo pieno o che effettuano un tirocinio di breve durata, sotto supervisione, nell'ambito del percorso di studi.

Ai fini dell'applicazione della norma in commento, in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del Decreto, **per trasferimento intra-societario, deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da un'impresa stabilita in un Paese terzo** - cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro in piedi da almeno 3 mesi - **a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese. La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.**

Ai lavoratori in questione è rilasciato un permesso di soggiorno ICT (*Intra-corporate transfer*) di durata pari a quella del trasferimento richiesto. Tale permesso può essere rinnovato entro i limiti massimi di durata del trasferimento imposti dalla direttiva UE (3 anni per dirigenti e lavoratori specializzati, 1 anno per i tirocinanti).

Vi sono, poi, alcuni casi "particolari" che richiedono procedure diversificate quale l'ipotesi di **ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di dirigenti, lavoratori specializzati o in formazione di Paesi terzi già titolari di un permesso ICT rilasciato da altro Stato membro**, per un massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. Nello specifico, **per periodi inferiori a 90 giorni è sufficiente una "dichiarazione di presenza"**; **diversamente per le richieste di mobilità di lunga durata (superiore ai 90 giorni), si prevede il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno (permesso "mobile ICT")** di durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta, attraverso una procedura analoga a quella prevista per il rilascio del permesso ICT, compresa la possibilità, per l'entità ospitante, di stipulare protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno.

In ogni caso si fa presente che è prevista l'applicazione di sanzioni penali per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni